

# **REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO**

## **PREMESSA**

- Art. 1 – L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “L. Signorelli”, in conformità a quanto indicato dal dettato costituzionale, dalla Carta dei Servizi, dalle disposizioni di legge sull’autonomia scolastica e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, ha come fine fondamentale quello di promuovere la formazione umana e culturale di allieve ed allievi attraverso una pratica didattica basata sul dialogo educativo, sulla valorizzazione delle potenzialità individuali, sullo sviluppo della coscienza critica, dell’autonomia personale e orientata al recupero delle situazioni di svantaggio e all’integrazione degli alunni stranieri.
- Art. 2 – L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “L. Signorelli” costituisce una comunità educativa fondata sulla partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche e aperta al confronto ed alla collaborazione con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte. L’ istituto si impegna ad assicurare agli studenti una formazione culturale professionale qualificata, a valorizzarne le inclinazioni personali, a motivarne l’impegno, a favorirne il successo scolastico.
- Art. 3 – La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  
La scuola dell’autonomia definisce la sua progettualità educativa e la sua proposta culturale attraverso l’elaborazione annuale del Piano dell’offerta formativa. In esso si rispecchiano non solo gli orientamenti educativi e pedagogici condivisi da tutte le componenti scolastiche ma anche i bisogni formativi espressi dal contesto culturale, sociale ed economico locale.

## **LE COMPONENTI SCOLASTICHE**

### **Gli studenti**

- Art. 4 – Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- Art. 5 – Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dagli Organi collegiali della scuola.
- Art. 6 – Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola in maniera puntuale e muniti dell’occorrente in relazione allo svolgimento delle varie attività didattiche previste dal calendario delle lezioni.
- Art. 7 – Al cambio di insegnante, allieve ed allievi sono tenuti ad attendere in classe l’arrivo del docente dell’ora successiva. All’ingresso e all’uscita, negli spostamenti da un’ aula all’altra, durante la ricreazione devono tenere un comportamento corretto ed educato, evitando di gridare nei corridoi o comunque di parlare ad alta voce. Sono altresì pregati di gettare ogni genere di rifiuti negli appositi cestini presenti in classe e di utilizzare i servizi igienici in modo corretto e nel rispetto delle norme di igiene e pulizia dettate dalla buona educazione.
- Art. 8 – Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Eventuali danni arrecati ai locali o alle attrezzature didattiche saranno addebitati: ai diretti responsabili; alle classi interessate o all’intera comunità scolastica quando sia impossibile identificare il colpevole.
- Art. 9 – Gli studenti hanno diritto ad essere consultati, anche su loro richiesta, qualora l’Istituto debba

prendere una decisione che influisca notevolmente sull'organizzazione scolastica.

- Art. 10 – Ciascun studente può chiedere un colloquio individuale con i propri docenti nell'ora di ricevimento settimanale riservata ai rapporti con le famiglie.
- Art. 11 – Gli studenti possono proporre al Consiglio di Istituto l'acquisto di libri, riviste e altri sussidi, ritenuti idonei per lo svolgimento delle attività didattiche.
- Art. 12 – Gli studenti sono pregati di non manomettere per nessun motivo tutto quello che attiene alla sicurezza dell'edificio scolastico e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni organizzative previste per l'evacuazione dell'edificio scolastico in casi di emergenza.
- Art. 13 – Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il coordinatore/ la coordinatrice di classe si farà carico di illustrare agli allievi il Piano dell'offerta formativa e riceverà osservazioni e suggerimenti che verranno successivamente portati all'attenzione del Consiglio di classe. I docenti sono tenuti ad esplicitare le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. Gli studenti hanno, inoltre, diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare processi di autovalutazione che possano aiutarli ad individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il loro rendimento.
- Art. 14 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari. Regolamento di disciplina.
- a1) Mancanza ai doveri scolastici:
- Atteggimento di disattenzione e disinteresse nei riguardi delle attività didattiche, disturbo del normale andamento delle lezioni, inadempienza dello svolgimento dei compiti assegnati, dimenticanza abituale del materiale di studio occorrente per le lezioni, ritardi ingiustificati, negligenza nella giustificazione delle assenze.
- a2) Allontanamento non autorizzato dai locali scolastici
- b) Mancanza di rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni di classe.
- c1) Uso dei telefoni cellulari durante le lezioni o di altri apparecchi elettronici, connessione non autorizzata alla rete internet.
- c2) Pubblicazione in rete di immagini riprese all'interno della scuola lesive della dignità o della riservatezza delle persone o pregiudizievoli per il buon nome dell'istituzione scolastica.
- d) Manomissione dei dispositivi di sicurezza, danneggiamento dei locali e delle attrezzature scolastiche.
- e) Comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone, violenze psicologiche e fisiche compiute a danno di altri sia all'interno che all'esterno della scuola. Recidiva in atti di prevaricazione.
- f) Reati gravi nei riguardi delle persone.

### **Sanzioni**

- a1) Annotazioni scritte sul registro di classe da parte dei docenti o del Capo di istituto a seconda del tipo delle mancanze disciplinari.  
Allontanamento temporaneo dalle lezioni.  
Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in caso di reiterati comportamenti in contrasto con una partecipazione responsabile al dialogo educativo.
- a2) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni.
- b) Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni a seconda delle gravità del comportamento.

- c1) sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni a seconda della gravità o della recidività del comportamento.
- c2) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.
- d) Pagamento del danno arrecato e in casi gravi o in caso di reiterazione del comportamento sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni.
- e) Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità del comportamento e delle conseguenze da esso derivanti.
- f) Sospensione superiore a 15 giorni, non ammissione agli esami di stato, esclusione dallo scrutinio finale.

### **Organi competenti a infliggere sanzioni disciplinari:**

Punti a1) Docenti, Dirigente scolastico, Consiglio di Classe a seconda della tipologia della mancanza disciplinare;

Punti a2- b-c1-d-e: Dirigente, Consiglio di Classe;

Punto f – c2 : Consiglio di istituto

Tutte le sanzioni disciplinari saranno irrogate soltanto dopo aver invitato i diretti interessati ad esporre le proprie ragioni.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica in base al principio della riparazione del danno, soprattutto quando sia possibile individuare delle attività sociali in favore della comunità scolastica.

I giorni di sospensione inferiori a 15 gg. comportano automaticamente l'attribuzione del sei in condotta.

Il cinque in condotta sarà attribuito nel caso di reiterato allontanamento dalla comunità scolastica per ogni violazione dei doveri degli studenti o nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 gg. non evidenziandosi da parte degli studenti volontà di correggersi.

Il sei in condotta comporta l'esclusione degli interessati dalla partecipazione alla gita di istruzione.

Delle annotazioni scritte i Consigli di Classe terranno conto in sede di deliberazione dei voti di condotta. Comunque dopo tre annotazioni scritte verrà automaticamente attribuito il sette in condotta.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame (per esempio uso di cellulari, plagio, ecc...) sono inflitte dalla commissione di esame. Nessun provvedimento disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dal momento dell'irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola, costituito dal Dirigente scolastico, da un docente, da un genitore e da un allievo .

Art. 15 – E' vietato affiggere nella bacheca degli studenti o in altri locali scolastici volantini o comunicati di carattere politico.

E' altresì vietato affiggere o diffondere nella scuola comunicati o manifestini redatti in forma anonima.

Art. 16 – Gli allievi che per motivi personali o di famiglia arrivino a scuola dopo l'inizio delle lezioni saranno ammessi in classe, dietro presentazione di motivate giustificazioni, al termine della prima ora di lezione con autorizzazione del Preside o di un suo Collaboratore. E' previsto un margine di tolleranza in relazione a ritardi dovuti al servizio dei mezzi pubblici di trasporto. E' consentito l'ingresso al termine della seconda ora di lezione solo in via eccezionale o per motivi di salute giustificati da idonea documentazione.

In caso di reiterate richieste di entrata ritardata senza giustificato motivo il consiglio di classe, previo avviso alle famiglie, può prendere in esame la possibilità di ricorrere a sanzioni disciplinari.

Gli studenti possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo nei

seguenti casi:

- per variazioni dell'orario delle lezioni che saranno comunicate tempestivamente ai genitori;
- quando non sia possibile, tenuto conto dell'età e del grado di autonomia di allieve e allievi nonché del pendolarismo di gran parte degli studenti, coprire tutte le ore di lezione con insegnanti a disposizione, in caso di assenza improvvisa di uno o più docenti.

- Di norma gli alunni minorenni potranno uscire solo in presenza di un familiare.

- Tuttavia, sempre tenuto conto dell'età degli allievi, in casi particolari determinati da esigenze di famiglia, da motivi di salute, da svolgimento di attività sportive gli allievi e le allieve potranno lasciare la scuola prima del termine delle lezioni su richiesta scritta dei genitori. In tal caso i genitori si assumono la piena responsabilità per ogni evento susseguente all'uscita dei figli dall'edificio scolastico. Detta richiesta dovrà essere autorizzata dal Preside, dal Collaboratore Vicario o da altro Fiduciario.

Art. 17 – Le assenze devono essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci sull'apposito libretto rilasciato dalla scuola. Gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età possono giustificare da soli le loro assenze. Quando le assenze sono frequenti, anche se non continuative, la famiglia deve essere tempestivamente avvertita. Ogni mattina verrà effettuato un controllo a campione sugli assenti mediante telefonate alle rispettive famiglie. Dopo cinque giorni di assenza continuativa per malattia è necessario esibire il certificato medico. Una frequenza irregolare, non giustificata da motivi di salute o di famiglia, potrà incidere negativamente, a norma delle attuali disposizioni, sia nell'attribuzione del credito scolastico sia nella valutazione finale.

Art. 18 – In caso di astensioni collettive dalle lezioni la scuola si limiterà a prenderne atto solo quando si svolgano in adesione a manifestazioni promosse dalla Consulta provinciale degli studenti di Arezzo o da organizzazioni nazionali del movimento studentesco. I rappresentanti degli studenti dovranno tuttavia sentire la responsabilità di coinvolgere, in queste come in altre decisioni riguardanti la vita della scuola, tutta la comunità studentesca attraverso la convocazione di apposite assemblee. In una democrazia, il principio di legalità non può che costituire il fondamento di un agire corretto e responsabile. Al di fuori di questi casi, tenuto conto che la scuola ha l'obbligo di assicurare almeno duecento giorni di lezione, i giorni di astensione collettiva verranno sottratti ai giorni previsti per lo svolgimento di Gite d'istruzione, attività queste che non rientrano tra gli obblighi didattici della scuola.

Anche le assenze dovute ad astensioni collettive vanno regolarmente giustificate.

Art. 19 – In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, è vietato fumare. E' fatto altresì assoluto divieto a chiunque di usare durante le ore di lezione telefoni cellulari, come ogni altro tipo di dispositivo elettronico, al fine di non recare turbativa al normale svolgimento delle attività didattiche. In caso di violazione di tale divieto, i docenti possono ritirare temporaneamente i cellulari e i dispositivi elettronici di cui sopra e riconsegnarli ai proprietari al termine delle lezioni. Al fine di garantire la privacy, i cellulari saranno custoditi nell'Ufficio di Presidenza o negli Uffici dei Collaboratori. Per coloro che non rispetteranno il divieto di fumo saranno applicate le sanzioni contemplate dalla normativa vigente

### **Personale docente**

Art. 20 – La professionalità docente si fonda sulla libertà di insegnamento, di sperimentazione e di ricerca. Tali diritto non può trovare limitazioni se non nelle norme delle disposizioni giuridiche vigenti.

Art. 21 – I docenti hanno il dovere di esercitare un'attenta vigilanza per tutto il tempo di permanenza degli allievi nei locali della scuola. Coloro che accolgono gli alunni alla prima ora devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

La sorveglianza dovrà essere particolarmente accurata al momento dell'ingresso, durante la ricreazione e al momento dell'uscita.

Art. 22 – Il personale docente è tenuto ad accompagnare gli alunni, in collaborazione con i collaboratori scolastici, negli spostamenti dai locali della scuola ad altre sedi ubicate fuori dell'edificio scolastico. E' in ogni caso vietato sia per i docenti che per gli allievi servirsi del mezzo proprio durante tali spostamenti

Art. 23 – A norma di legge ai docenti non può essere addebitata la responsabilità né civile né penale per incidenti che possono accadere agli alunni a scuola o in gita di istruzione, a meno che non sussistano colpe e responsabilità dirette per omessa vigilanza.

Art. 24 – Il Personale Docente è libero di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola fuori dell'orario di insegnamento. Per le Assemblee in orario di servizio valgono le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R.417 e dal CCNL. La scuola mette a disposizione appositi spazi per le comunicazioni sindacali.

Art. 25 – Di norma il Collegio dei Docenti si riunisce quattro volte per anno scolastico; altre riunioni potranno essere programmate in base alle esigenze didattiche della istituzione scolastica.

Art. 26 – I locali della scuola e le attrezzature didattiche, compatibilmente con gli orari della scuola stessa, sono a disposizione del personale docente per attività di aggiornamento.

## **Personale A.T.A. e Assistenti Tecnici**

### **Personale amministrativo**

Art. 27 – Il Personale è tenuto all'osservanza dell'orario di servizio in conformità alle esigenze della scuola ed al contratto di lavoro.

Art. 28 – La professionalità del Personale amministrativo è fondamentale per assicurare l'efficienza e l'efficacia del funzionamento degli Uffici e per supportare lo svolgimento delle attività educative in collaborazione con i docenti.  
Gli Assistenti Tecnici hanno il compito di coadiuvare i docenti nell'ambito delle esercitazioni didattiche previste dalle attività di insegnamento e di curare la manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche loro affidate nonché la preparazione di materiali necessari per lo svolgimento di dette esercitazioni.

Art. 29 – Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa nei casi previsti dalla legge.

Art. 30 – La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale della scuola è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della comunità scolastica e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti .

Art. 31 – Il Personale è libero di riunirsi in assemblea nei locali della scuola fuori dell'orario di servizio. Per le assemblee, in orario di servizio, valgono le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. e del CCNL.

Art. 32 – I locali della scuola e le attrezzature didattiche, compatibilmente con gli orari della scuola stessa, sono a disposizione del personale per attività di aggiornamento. Detto personale può inoltre partecipare alle iniziative culturali e di aggiornamento organizzate dalla scuola.

### **Collaboratori scolastici**

Art. 33 – I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.

Art. 34 – In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza individuale e collettivi e la possibilità di utilizzarli con facilità, prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e controllare quotidianamente che le vie di esodo siano libere e facilmente percorribili.

Art. 35 – I collaboratori scolastici :

- svolgono opera di vigilanza all'ingresso e all'uscita degli studenti e durante il periodo di ricreazione;
- devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza;
- collaborano al complessivo buon andamento della scuola;
- favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- possono svolgere, su accertata disponibilità, la funzione di accompagnatore durante i viaggi d'istruzione e le visite guidate;
- coadiuvano i docenti nell'accompagnamento degli allievi durante gli spostamenti per attività didattiche che si svolgono fuori dalla sede principale;

Art. 36 – I Collaboratori scolastici sono liberi di riunirsi in assemblea nei locali della scuola fuori dell'orario di servizio. Per le assemblee, in orario di servizio, valgono le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. e del CCNL.

Art. 37 – I locali della scuola e le attrezzature didattiche, compatibilmente con gli orari della scuola stessa, sono a disposizione dei collaboratori per attività di aggiornamento. Detto personale può inoltre partecipare alle iniziative culturali e di aggiornamento organizzate dalla scuola.

## **COMPONENTE GENITORI**

Art. 38 – I Genitori hanno diritto di riunirsi in Assemblea di Classe e d'Istituto. I Genitori eletti nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato di Genitori.

Art. 39 – Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate di volta in volta con il Preside.

Art. 40 – Il Consiglio di Istituto, sulla base della proposta del Collegio Docenti, regola annualmente le modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie.

Di norma ai rapporti con le famiglie vengono dedicati i seguenti spazi orari:

- due ore mensili antimeridiane per i colloqui individuali
- tre incontri pomeridiani

Le famiglie hanno inoltre la possibilità di prendere appuntamento telefonico con i singoli docenti. Tutti i colloqui cessano venti giorni prima del termine delle lezioni.

## **ORGANI DI PARTECIPAZIONE : ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

Art. 41 – Le Assemblee Studentesche costituiscono un'importante occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea d'Istituto e di Classe secondo le norme stabilite dagli artt. 42 - 43 - 44 del D.P.R. 416/74.

Art. 42 – La richiesta di Assemblea d'Istituto, completa dell'ordine del giorno, deve essere presentata al Preside con un preavviso di almeno cinque giorni. Tale richiesta viene decisa dal Comitato studentesco con delibera a maggioranza oppure da un decimo degli studenti. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Non è permesso convocare l'assemblea di istituto nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblee di Istituto svolte durante le l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Art. 43 – Nella prima assemblea deve essere formulato un regolamento che preveda tra l'altro l'elezione del Presidente a cui spetterà la responsabilità dell'ordinato svolgimento dei lavori e della tutela delle strutture.

Nel caso in cui venga constatata l'impossibilità di assicurare da parte degli Organi preposti (Presidente e Comitato studentesco) un ordinato svolgimento dell'Assemblea e il libero esercizio

dei diritti democratici dei partecipanti, il Preside o un suo delegato procedono allo scioglimento della stessa.

Al verificarsi di tale circostanza è prevista la ripresa del normale svolgimento delle lezioni.

Art.44 – Il Comitato studentesco ha il compito di preparare il lavoro dell'Assemblea di Istituto e di discutere problemi inerenti l'organizzazione generale della comunità scolastica. Si riunisce su autorizzazione del Preside; la richiesta deve essere presentata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art.45 – L'Assemblea di Classe, nel limite di due ore mensili di lezione, avverrà nei giorni e nelle ore concordati con gli insegnanti interessati. La richiesta dovrà essere presentata, all'Ufficio di Presidenza, almeno tre giorni prima della data richiesta e dovrà indicare gli argomenti da discutere. In caso che detta assemblea sia promossa dalla scuola e allargata alla partecipazione dei genitori della classe, la comunicazione dovrà essere fatta pervenire ai genitori stessi sette giorni prima della data stabilita. Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana.

Art. 46 – Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Dovrà esserne data comunicazione scritta ai diretti interessati almeno cinque giorni prima della data fissata; la comunicazione dovrà indicare gli argomenti da trattare.

Art. 47 – I Consigli di Classe si riuniscono di norma cinque volte per anno scolastico: di regola nei mesi di novembre - febbraio - aprile. Tre di questi sono allargati a tutte le componenti scolastiche, mentre due sono riservati ai soli docenti.

Art. 48 – Gli studenti hanno a disposizione spazi all'interno della scuola per affissione di comunicazioni e giornali murali. Il linguaggio deve essere rispettoso della dignità di ognuno e consono all'ambiente scolastico. Le affissioni devono essere firmate dai presentatori e notificate al Preside.

I firmatari non sono perseguibili per le idee espresse nei limiti in cui non vengono infrante le norme disciplinari e violate le leggi sulla stampa.

Art. 49 – Il controllo è effettuato da apposita Commissione composta dal Preside, dal suo Collaboratore e da due Studenti maggiorenni, designati dal Comitato Studentesco. La Commissione può ordinare la defissione nei casi di contravvenzione alle norme del presente regolamento. L'esposizione avrà la durata massima di una settimana.

Art. 50 – Il volantinaggio a cura degli studenti è permesso all'interno della scuola nei tempi non coincidenti con quelli di lezione e solo in occasione delle elezioni degli Organi Collegiali. Il volantinaggio dovrà essere fatto in conformità a quanto stabilito dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

## **CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Art. 51 – Il Consiglio è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specifiche previste per il Collegio docenti e per il Consiglio di classe. Ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione dell'attività della scuola; ha diritto d'iniziativa nelle materie di sua competenza.

Art. 52 – Il Consiglio è convocato ordinariamente dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva. Straordinariamente deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei membri del Consiglio, dal Collegio docenti, dall'Assemblea degli studenti, da quella dei Genitori e dal personale A.T.A. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. La convocazione comunque non può essere rinviata per più di dieci giorni oltre il termine indicato.

Art. 53 – La convocazione del Consiglio deve essere portata a conoscenza con comunicazione scritta, a cura

dell'Ufficio di Segreteria, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata e deve recare gli argomenti posti all'ordine del giorno. I singoli Consiglieri e gli organismi di cui all'art. 54, possono chiedere l'inserimento di argomenti all'o.d.g. L'eventuale richiesta di inserimento di un argomento nelle "Varie ed eventuali", deve essere approvata all'unanimità da tutti i Consiglieri presenti.

Tutta la documentazione deve essere a disposizione dei Consiglieri per debita consultazione dal momento della convocazione del Consiglio. Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola.

Art. 54 – Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n°142.

Art. 55 – Il Consiglio d'Istituto, qualora ne ravvisi la necessità, può stabilire di invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti degli Enti locali interessati, dei loro organi di decentramento, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola

Art. 56 – Validità delle sedute del Consiglio

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni adottate sono atti pubblici e come tali vanno affisse all'albo d'Istituto con eccezione di quelle riguardanti singole persone.

Art. 57 – Diritto di voto degli studenti

I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberante nelle materie di cui al 1° comma dell'art. 6 del D.P.R. 416/74. Hanno però diritto a partecipare alla discussione sulle materie di cui al precedente comma e ad esprimere il loro parere.

Art. 58 – Attribuzioni del Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce nelle sue funzioni e con le stesse prerogative il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 59 – Funzioni del Segretario del Consiglio

Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, il processo verbale dei lavori del Consiglio medesimo.

Art. 60 – Presidente della Giunta

Presidente della Giunta è il Dirigente scolastico. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di presidente saranno svolte dal collaboratore del dirigente.

Art. 61 – Validità delle sedute della Giunta

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 62 – Funzioni del Segretario della Giunta

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte di diritto della Giunta e svolge anche le funzioni di Segretario della medesima.

## **ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE, ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE**

Art. 63 – Sono attrezzature didattiche e scientifiche la Biblioteca, i Laboratori e le Palestre.

Art. 64 – Alle singole attrezzature didattiche è preposto, quale responsabile, un insegnante nominato dal Preside. L'inventario di tutte le dotazioni da parte dei docenti nominati responsabili della biblioteca e delle attrezzature didattiche e scientifiche deve essere fatto entro il mese di giugno di ciascun anno.

- Art. 65 – La biblioteca della scuola è aperta a docenti, personale A.T.A., genitori e studenti che possono consultare e prendere in prestito libri dietro regolare compilazione dell'apposito registro. Non sono ammesse al prestito le opere di consultazione.
- Art. 66 – L'orario di accesso alla biblioteca e le modalità del prestito dei libri saranno stabiliti annualmente dal Collegio docenti.
- Art. 67 – La restituzione dei libri presi in prestito deve essere effettuata, di regola, non oltre il ventesimo giorno dalla data di inizio del prestito. I libri devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui erano stati ricevuti. In caso di danneggiamento o smarrimento sarà addebitato il nuovo prezzo di acquisto della stessa opera o di una equivalente.
- Art. 68 – Gli acquisti del materiale bibliografico e scientifico sono deliberati dal Consiglio di Istituto sentito il parere degli Organi Collegiali competenti. Le proposte possono venire anche dalle varie componenti scolastiche. Hanno facoltà di proposta per l'acquisto di dotazioni librarie: docenti, personale A.T. A, allievi e genitori.
- Art.69 – I Laboratori ed i Gabinetti scientifici sono aperti agli studenti accompagnati dal Docente della materia o dall'Assistente tecnico.
- Art. 70 – Gli studenti hanno il dovere dell'uso responsabile del materiale che adoperano. Contro ogni eventuale danneggiamento o smarrimento si effettuerà il recupero a spese del responsabile.
- Art. 71 – Il Consiglio di Istituto può autorizzare l'apertura pomeridiana della scuola per le riunioni degli Organi collegiali, per le Assemblee delle varie componenti scolastiche, per le attività parascolastiche, sportive, seminari, incontri interdisciplinari, ricerche guidate, cineforum, conferenze, convegni, dibattiti su problemi culturali, sociali e di orientamento, anche con la presenza di esperti richiesti dagli organismi interni della scuola ed autorizzati dal Consiglio medesimo.
- Art. 72 – L'Istituto favorisce l'attività sportiva degli alunni e mette a disposizione le attrezzature sportive della scuola. Il programma delle attività sportive viene stabilito all'inizio di ogni anno scolastico dagli insegnanti di educazione fisica con la collaborazione degli studenti, secondo i criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto e tenendo conto di eventuali proposte del Collegio docenti.

### **REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Art. 73 –

1) La programmazione di visite guidate e viaggi d'istruzione deve corrispondere a precisi criteri didattico-culturali in rapporto all'indirizzo della Scuola. Dette iniziative hanno, altresì, lo scopo sia di migliorare la socializzazione tra gli allievi, sia di favorire l'instaurarsi di una più consapevole intesa relazionale tra docenti ed alunni. E' d'obbligo la partecipazione dei 2/3 degli allievi per ogni classe.

2) I giorni dei viaggi di istruzione sono così regolamentati:

biennio: massimo n.2 pernottamenti

III classe: massimo n.3 pernottamenti

classi del IV e V anno: massimo n.5 pernottamenti e possibilità di effettuare il viaggio di istruzione all'estero.

3) I docenti accompagnatori, 1 per ogni 15 allievi, hanno il compito di:

curare il raggiungimento degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento di visite guidate e viaggi d'istruzione;

- tutelare l'incolumità degli allievi in rapporto alla normativa vigente;
- sovrintendere ad un ordinato svolgimento del programma prestabilito.

4) Gli allievi devono uniformare il loro comportamento alle seguenti regole:

- seguire in maniera ordinata le attività didattico-culturali programmate;
- seguire disciplinatamente gli spostamenti del gruppo;

- tenere un comportamento improntato a correttezza e rispetto di persone e ambienti;
- evitare assolutamente durante i pernottamenti di arrecare disturbo alla tranquillità del gruppo o di altri ospiti.
- è fatto assoluto divieto di portare alcolici in camera.

In caso di mancata osservanza di quanto sopra indicato vengono determinate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1 – Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni;
- 2 – 6 in condotta con automatica esclusione dai viaggi di istruzione per il successivo a.s.

5) E' fatto divieto assoluto di uscire di propria iniziativa dall'hotel di pernottamento dopo il rientro serale del gruppo. In tal caso i docenti accompagnatori, una volta controllata la presenza di tutti gli allievi, non rispondono più di comportamenti individuali trasgressivi di tale divieto.

Allieve ed allievi che non osserveranno quanto sopra riportato, saranno passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1 – Sospensione dalle lezioni da 4 a 7 giorni;
- 2 – 6 in condotta con esclusione dai viaggi di istruzione per il successivo a.s.

6) In caso di evenienze particolarmente gravi, i docenti accompagnatori hanno la facoltà di decidere l'interruzione del viaggio di istruzione.

7) Durante i viaggi d'istruzione gli allievi sono sottoposti alle stesse norme disciplinari previste per la ordinaria vita scolastica.

8) Non è consentito, a norma delle vigenti disposizioni, lasciare "ore a disposizione" ai partecipanti al viaggio.

9) Per i viaggi all'estero:

- E' necessario munirsi del prescritto documento di espatrio. Per i paesi della Comunità Europea è sufficiente la carta di identità valida per l'espatrio;
- E' obbligatorio munirsi dell'apposita certificazione rilasciata dalla U.S.L. di appartenenza attestante la copertura del Servizio Sanitario Nazionale (Mod. E 111);
- E' necessario fornirsi dei medicinali indispensabili (antipiretici ed analgesici) per le patologie più frequenti. In caso di particolari forme allergiche è indispensabile portare al seguito i farmaci prescritti.

10) Al fine di incidere il meno possibile al regolare svolgimento delle lezioni i viaggi di istruzione dovranno essere programmati secondo le seguenti modalità:

- 1) E' opportuno che le gite di istruzione delle classi del biennio e del triennio si svolgano nello stesso periodo di tempo seppure in settimane distinte.
- 2) Curare che il rientro avvenga sempre il giorno prefestivo.
- 3) Ogni docente non può partecipare a visite guidate e viaggi di istruzione per più di 6 giorni ad anno scolastico.

11) Nel programmare tale iniziative dovrà essere tenuta in debita considerazione la regolare frequenza delle lezioni da parte di allieve e allievi. In caso di frequenza irregolare è opportuno che i Consigli di Classe valutino attentamente la possibilità di non organizzare viaggi di istruzione di più giorni. Il giorno successivo allo svolgimento di una visita guidata, allieve ed allievi sono tenuti ad essere regolarmente a scuola. In caso di astensione collettiva o comunque di assenza di un elevato numero di allievi, è prevista la sospensione di visite guidate e gite di istruzione.

12) La scuola si impegna a sostenere il costo di partecipazione alle gite di istruzione soltanto per i docenti incaricati di accompagnare le classi terminali. Per tutte le altre classi il costo di partecipazione per i docenti accompagnatori verrà ripartito tra le quote degli alunni. Tutte le gratuità in base all'attuale normativa Ministeriale, verranno utilizzate per il pagamento dei costi dei docenti accompagnatori.

## **SICUREZZA: NORME DI COMPORTAMENTO**

Art. 74 –

a) Tutto il personale della scuola deve attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed

igiene,

richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;

- b) Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate è necessario utilizzare le apposite scale;
- c) Nessuno deve rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
- d) E' necessario accertarsi che ogni contenitore riporti l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
- e) I materiali devono essere depositati nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ostacolare l'accesso alle uscite di sicurezza e al transito sulle vie di fuga;
- f) Ripristinare la scorta della cassetta di pronto soccorso ogni qualvolta venga utilizzato il materiale;
- g) Durante l'esercitazioni di laboratorio, le lezioni di educazione fisica o lo svolgimento di qualsiasi altra attività i docenti sono tenuti ad accertarsi che gli allievi non corrano rischi nell'esecuzione dei compiti o esercizi loro assegnati.

Art. 75 – Saranno effettuate almeno due prove all'anno di evacuazione degli edifici scolastici.

Art. 76 – Gli articoli del presente regolamento si intendono annualmente confermati se il Consiglio, anche in conseguenza di richieste pervenute dalle varie componenti scolastiche, non ritiene di doverlo modificare entro il mese di dicembre.